



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)

C.F. e P.IVA 03436470128

TEL. 0332.603972 – CELL. 3807311806

E.MAIL [info@gestioneqsa.it](mailto:info@gestioneqsa.it) Indirizzo PEC [gestioneqsa@certimprese.it](mailto:gestioneqsa@certimprese.it)

“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809”



Circolare covid 19 protocollo condiviso del 06/04/2021

**Spett.le Ns Azienda / Ca Datore di Lavoro**

Oggetto: Nostra circolare del 09/04/2021 : Recepimento protocollo covid 19 condiviso del 06/04/2021

### **ESTRATTO DELLE SOLO MODIFICHE**

**del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure**

**per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus**


**SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro**

06/04/2021

Oggi, 6 aprile 2021, è stato sottoscritto - all'esito di un approfondito confronto in videoconferenza - il presente "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.



09/04/2021 Circolare covid 19 protocollo condiviso del 06/04/2021



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)

C.F. e P.IVA 03436470128

TEL. 0332.603972 – CELL. 3807311806

E.MAIL [info@gestioneqsa.it](mailto:info@gestioneqsa.it) Indirizzo PEC [gestioneqsa@certimprese.it](mailto:gestioneqsa@certimprese.it)

“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809”



## 1.INFORMAZIONE

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

## 2.MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

### Note

*La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali.*

*Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.*

**• La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.**



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)

C.F. e P.IVA 03436470128

TEL. 0332.603972 – CELL. 3807311806

E.MAIL [info@gestioneqsa.it](mailto:info@gestioneqsa.it) Indirizzo PEC [gestioneqsa@certimprese.it](mailto:gestioneqsa@certimprese.it)

“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809”



#### NOTE GESTIONE SAS :

- Si ricorda che il trattamento dei dati richiesti va effettuato rispettando la normativa sulla “privacy” ossia informativa da esporre e registrare solo i dati essenziali (non registrare il valore della temperatura rilevata)
- **IMPORTANTE : I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario**

#### 6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.
- Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
- Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.

#### NOTE GESTIONE SAS :

- **Le mascherine chirurgiche CM2001 e CM2002 conformi a norma EN 14683:2019 sono considerate dpi**
- L’utilizzo della mascherina chirurgica non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)

C.F. e P.IVA 03436470128

TEL. 0332.603972 – CELL. 3807311806

E.MAIL [info@gestioneqsa.it](mailto:info@gestioneqsa.it) Indirizzo PEC [gestioneqsa@certimprese.it](mailto:gestioneqsa@certimprese.it)

“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809”



## 8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

NOTE GESTIONE SAS :

- **Trasferte possibili ma occorre consultazione tra datore di lavoro medico del lavoro e rspp**

## 10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

NOTE GESTIONE SAS :

- **E’ possibile effettuare corsi di formazione in presenza purché siano obbligatori**



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)

C.F. e P.IVA 03436470128

TEL. 0332.603972 – CELL. 3807311806

E.MAIL [info@gestioneqsa.it](mailto:info@gestioneqsa.it) Indirizzo PEC [gestioneqsa@certimpresae.it](mailto:gestioneqsa@certimpresae.it)

“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809”



## 12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).
- La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
- Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.
- Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
- La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### NOTE GESTIONE SAS :

- Non sono più privilegiate le visite preventive, su richiesta del lavoratore e da rientro da malattia, rispetto a quelle periodiche
- **Devono essere sottoposti a visita medica per il rientro lavorativo, per motivi di salute, i lavoratori già risultati positivi al tampone molecolare, per COVID-19, con ricovero ospedaliero.**